



27 OTT 2014

**CONVENZIONE**  
per la costituzione del  
**CONSORZIO CIMITERIALE**  
tra i **COMUNI** di  
**MUGNANO DI NAPOLI e CALVIZZANO**

**ART. 1**

1. E' costituito ai sensi degli artt. 31 e 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18/08/00, n. 267 e s.m.i. per la gestione dei servizi cimiteriali il Consorzio fra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano.
2. Il Consorzio è Ente strumentale dei Comuni suddetti, con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, dotato di autonomia gestionale, regolato dalle norme stabilite dallo Statuto Consortile.

**ART. 2**

1. Il Consorzio esplica i servizi cimiteriali nell'ambito del territorio dei due Comuni attenendosi alle disposizioni di legge in materia e del Regolamento di Polizia Mortuaria.

**ART. 3**

1. La durata del Consorzio è di anni cinque decorrenti dalla data di approvazione della presente Convenzione.

**ART 4**

1. Il Consorzio ha la propria sede legale presso la sede del Comune di Mugnano di Napoli.

**ART 5**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consorzio organizza una conferenza degli Amministratori dei Comuni consorziati al fine di fornire agli Organi del Consorzio le indicazioni necessarie per il migliore





perseguimento dei fini ed al fine di effettuare una verifica circa il reciproco rispetto degli obblighi convenzionali.

#### ART 6

1. Gli atti adottati dall'Assemblea del Consorzio dovranno essere trasmessi al Comune contraente entro quindici giorni dalla loro adozione.

#### ART 7

1. La ripartizione della spesa avverrà in rapporto al numero degli abitanti residenti nei Comuni consorziati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota a scadenze mensili.

#### ART 8

1. I singoli Comuni sono tenuti in caso di necessità, a richiesta da parte dell'Assemblea del Consorzio a prestare le garanzie per la contrazione dei mutui necessari per il finanziamento delle opere occorrenti per il perseguimento dei fini associativi.

#### ART 9

1. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, attuerà i meccanismi surrogatori previsti dalla legge.
2. Ogni singolo Comune potrà impugnare gli atti incompatibili con la presente Convenzione mediante ricorso all'autorità giudiziaria competente.



#### ART 10

1. Il Capo del personale è il Direttore che viene assunto mediante pubblico concorso e successivamente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa il relativo trattamento economico in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali.
2. Il Consorzio ha personale proprio da assumere secondo le disposizioni di legge in vigore e può avvalersi delle prestazioni, con il comando, del





personale in servizio presso i Comuni consorziati affidandogli, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, specifici incarichi.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali il personale incaricato con regolari deliberazioni consortili continuerà a prestare la propria opera. Il personale di ruolo del precedente Consorzio Cimiteriale rimarrà nei ruoli del costituendo Consorzio come per legge.

#### ART 11

Il Tesoriere del Consorzio è nominato con deliberazione dell'Assemblea consortile.

Tale servizio sarà regolato da apposita convenzione.

#### ART. 12

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento con apposita deliberazione consiliare dei Comuni contraenti, approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

#### ART. 13

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento, anche prima della scadenza fissata dall'art. 3, purchè vi sia il consenso espresso con deliberazione dei relativi Consigli Comunali di Mugnano di Napoli e di Calvizzano.

Il Consorzio potrà, inoltre, essere sciolto per decorso del termine di durata nonché per ogni altra causa prevista dalla legge.

#### ART. 14

La presente Convenzione entrerà in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali dei Comuni consorziati.



Handwritten signature in blue ink.



**STATUTO**  
del  
**CONSORZIO CIMITERIALE**  
tra i **COMUNI** di  
**MUGNANO DI NAPOLI e CALVIZZANO**

\*\*\*\*\*

**CAPO I**

**COSTITUZIONE E SEDE**

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE**

1. I Comuni di Mugnano di Napoli e di Calvizzano costituiscono agli effetti del combinato disposto degli artt. 31 e 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano per la gestione di tutti i servizi cimiteriali in favore dei cittadini dei rispettivi due Comuni.

**ART. 2**  
**NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO**



1. Il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano, Ente strumentale dei Comuni partecipanti ha propria personalità giuridica pubblica, a norma del combinato disposto degli artt. 31 e 114 del TUEL 267/00 distinta da quella degli Enti componenti, ed è dotato di autonomia gestionale ed organizzativa.

**ART. 3**  
**ATTI REGOLAMENTARI**

1. Il Consorzio Cimiteriale disciplina lo svolgimento delle attività degli organi, il modo e le procedure anche ad evidenza pubblica attraverso cui si forma e si esterna la volontà negoziale dell'Ente, lo svolgimento della







gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile e la disciplina del personale dipendente, con appositi regolamenti interni.

2. L'Assemblea, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, deve approvare appositi regolamenti riguardanti:

- La contabilità;
- I contratti;
- L'accesso agli atti e gli altri Regolamenti previsti per legge e dal presente articolo.

#### **ART. 4**

### **SEDE DEL CONSORZIO**

1. Il Consorzio ha la propria sede legale presso la sede del Comune di Mugnano di Napoli.

#### **ART. 5**

### **DURATA DEL CONSORZIO**

1. Il Consorzio ha la durata di cinque anni 5.
2. La durata del Consorzio, alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovata per analogo periodo previa adozione di apposita deliberazione approvata dai rispettivi Consigli Comunali di Mugnano di Napoli e di Calvizzano, su proposta dell'Assemblea Consortile.

#### **ART. 6**

### **ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, dovrà essere approvato dai Consigli dei Comuni Consorziati. Le modifiche allo Statuto, comprese quelle che riguardano la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le forme di consultazione degli Enti, devono essere approvate dai Consigli Comunali degli Enti Consorziati a maggioranza assoluta dei propri componenti.

#### **ART. 7**

### **MODALITA' DI GESTIONE**

1. Il Consorzio persegue in forma diretta i fini fissati dalla Convenzione e dallo Statuto.



## CAPO II

### **ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE**

#### **ART. 8 GLI ORGANI**



1. Sono organi del Consorzio:
  - a) L'Assemblea Consortile;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Presidente del Consorzio;
  - d) Il Direttore del Consorzio;

#### **ART. 9 L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

1. L'Assemblea Consortile è l'organo rappresentativo del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle Comunità locali in essa rappresentati.
2. Essa è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio o loro delegati.
3. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
4. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.
5. Allorché il Sindaco decade dalla carica, decade automaticamente da componente dell'Assemblea.
6. Il delegato decade da componente dell'Assemblea allorché cessa dalla carica il Sindaco delegante, nei casi previsti dall'art. 53 del TUEL 267/00, sarà il Vicesindaco a subentrare nel Consorzio al Sindaco fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.
7. In tutti i casi di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale previsti dalla normativa vigente, subentra nell'Assemblea l'organo straordinario protempore.
8. Presiede l'Assemblea il Sindaco del Comune Capo Consorzio.
9. Il Presidente dell'Assemblea riveste anche la carica di Presidente del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e per controllare l'attività dei vari Organi del Consorzio.







10. Ciascun Ente consorziato ha responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione e dal presente Statuto.

## ART. 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile è l'organo che determina l'indirizzo generale del Consorzio ispirandosi alle necessità e agli interessi degli Enti aderenti e dei fini statutari.
2. Ad essa compete l'adozione degli atti fondamentali ed in particolare:
  - le proposte di modifica dello Statuto Consortile;
  - la nomina del Consiglio di amministrazione;
  - l'approvazione di regolamenti di organizzazione interna dei servizi degli uffici e del personale, nonché gli atti a contenuto normativo destinati ad operare nell'ordinamento generale;
  - l'approvazione del Bilancio pluriennale e della relazione programmatica;
  - la determinazione delle indennità spettanti ai componenti degli organi del consorzio;
  - la sottoscrizione di eventuali quote azionarie in società di capitali per la realizzazione di impianti, la determinazione di quote di partecipazione del Consorzio ad enti ed associazioni operanti in settori attinenti ai fini del Consorzio;
  - la nomina del Revisore dei conti e la determinazione dei relativi emolumenti;
  - gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
  - l'adozione della dotazione organica del personale del Consorzio e le sue relative variazioni;
  - l'assunzione di mutui e delle altre operazioni di finanziamento straordinario;
  - l'approvazione dei conti consuntivi;
  - l'approvazione delle convenzioni con altri EE.LL. e altri soggetti per l'estensione dei servizi;
  - l'istituzione e l'ordinamento di tributi e di canoni per i quali la legge attribuisca o consenta l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio o di eventuali recessi;







- la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposta per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dal Capo II del TUEL 267/00 e negli altri casi previsti dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni indicate nel presente Statuto vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 31 del TUEL 267/00, atti fondamentali.

1.  
2

**ART. 11**  
**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno.
2. La prima volta per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, la seconda per l'approvazione del Conto Consuntivo.
3. L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o su richiesta motivata di un componente della stessa.
4. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai rappresentanti.
5. L'avviso dovrà contenere la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare unitamente alle proposte di deliberazioni da adottarsi. Le adunanze dell'Assemblea, di norma sono pubbliche, con la sola eccezione riferita ai problemi riguardanti questioni o che riferiscono a qualità delle persone.
6. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
7. La seconda convocazione può avvenire qualora alla prima non siano intervenuti la maggioranza dei componenti.
8. Alla seduta dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente sottoscrive.
9. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
10. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, calcolata in rapporto alle quote di partecipazione dei partecipanti al Consorzio.



**ART. 12**





## CONVOCAZIONE D'URGENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile può essere convocata d'urgenza qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità e d'urgenza.
2. In tale caso il Presidente potrà convocare l'Assemblea con il solo preavviso di 24 ore di anticipo, previa comunicazione telegrafica o via telefax.
3. Nel caso in cui almeno la metà dei componenti lo richieda, l'Assemblea potrà essere differita, per una sola volta di 24 ore.

### ART. 13

#### DURATA IN CARICA – INSEDIAMENTO

1. L'Assemblea è organo permanente e l'insediamento dei rispettivi componenti dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di convalida degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse nel caso in cui siano divenute irrevocabili.
2. Alla convocazione provvede, nel termine perentorio di cui al comma 1 il Presidente.
3. In caso di inerzia, previa messa in mora, si provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art 136 del TUEL 267/00 salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' compito dei Segretari Comunali dei rispettivi Comuni Consorziali segnalare al Presidente del Consorzio ogni variazione intervenuta al vertice del rispettivo Comune.
5. L'assemblea, al fine di assicurare la continuità dei servizi potrà adottare atti urgenti o improrogabili nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e l'insediamento dei nuovi componenti.

### ART. 14

#### INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESA

1. I membri dell'assemblea potranno aver diritto all'indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva, nella misura prevista per legge.
2. Spetta ad essi, però, il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.







3. Ai membri dell'Assemblea che, per incarico del Presidente, si rechino, per le ragioni del loro mandato, fuori dal territorio Consortile, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate.

**ART. 15**  
**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Il Consiglio d'Amministrazione si rinnova ogni volta che si rinnova ciascuno dei Consigli dei due Comuni.
2. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente che vengono nominati dal Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione tra i propri componenti.
3. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
5. I singoli consiglieri che surrogano componenti cessati anzitempo dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
6. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene sulla base di liste sottoscritte ognuna da ciascun componente dell'Assemblea, contenente ciascuna un numero di candidati pari al doppio dei consiglieri da nominare.
7. La nomina avviene mediante scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, calcolata in rapporto alle quote di partecipazione dei partecipanti al Consorzio, in modo tale da assicurare che, a secondo del numero minimo (tre) o massimo (cinque) dei membri che costituiscono il C.d.A., rispettivamente due o tre componenti siano scelti dalla lista presentata dal rappresentante del Comune di Mugnano di Napoli e uno o due dalla lista presentata dal rappresentante del Comune di Calvizzano.



**ART. 16**  
**DECADENZA**





1. Il componente del C.d.A. può essere dichiarato decaduto dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio d'Amministrazione.
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Presidente del C.d.A.
3. La decadenza opera altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge per gli Amministratori Locali.




#### ART. 17

#### COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione, previa istruttoria del Direttore, può formulare proposte concernenti gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio d'Amministrazione ha competenza generale amministrativa in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile e comunque su tutti gli atti che non siano di competenza dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto o che non siano attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta, inoltre, tutti gli atti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
4. In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:
  - a) nominare, con separate votazioni palesi, il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli tra i propri componenti, nella prima seduta che sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età;
  - b) nominare e revocare il Direttore;
  - c) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio che non siano di competenza di altri Organi;
  - d) approvare eventuali accordi aziendali sottoscritti con le OO. SS. che non determinano modifiche regolamentari nei casi in cui è consentita la contrattazione decentrata;
  - e) presentare all'Assemblea le proposte di modifica del servizio con i relativi costi;
  - f) nominare le commissioni tecniche di esperti per le selezioni pubbliche e per gli appalti - concorso;
  - g) determinare i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;





- 
- 
- 
- h) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei 60gg. successivi a pena di decadenza;
- i) riferire annualmente all'Assemblea circa la propria attività e svolgere azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa.


**ART. 18**  
**ADUNANZE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**  
**D'AMMINISTRAZIONE**

1. L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.
2. Esso è generalmente convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non interviene, oltre al Presidente, anche la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni per essere approvate devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Qualora, invece, si esaminano gli argomenti che seguono, le deliberazioni sono approvate, nella prima seduta, con il voto favorevole dei 2/3, mentre nella seduta successiva, da tenersi non prima di cinque giorni, salvo i casi d'urgenza, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti:
  - a) approvazione del bilancio di previsione e degli altri argomenti correlati allo stesso;
  - b) nomina del Presidente e del Vice Presidente;
  - c) approvazione dei capitolati speciali d'appalto per lavori, forniture e servizi;
  - d) determinazione dei criteri per la costruzione e gestione dei loculi;
  - e) determinazione delle priorità sui lavori da eseguire.
6. Le riunioni, di norma, hanno luogo nella sede consortile e non sono pubbliche.
7. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce per decisione del proprio Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e comunque almeno una volta al mese, ovvero, entro il termine di 20gg. dalla richiesta scritta, del Presidente del Consorzio o di un componente dell'Assemblea Consortile o di almeno due Componenti del Consiglio di Amministrazione o del Direttore.
8. Alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine



*[Handwritten signature]*





all'istruttoria, ai pareri, alle forme, alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

9. Le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai Componenti l'Assemblea Consortile.

#### ART. 19

### COMPENSO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ai membri del C.d.A. sarà corrisposto un compenso che non potrà essere superiore all'ottanta per cento di quello fissato dalla legge per gli Amministratori del Comune Capo Consorzio.
2. Ai membri del C. d. A. che per delega del Presidente, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio consortile, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate.

#### ART. 20

### IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE C. d. A.

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati congiuntamente dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso.
3. Nel caso in cui sia assente anche il Vice Presidente le funzioni di Presidente del C. d. A. sono svolte dal Consigliere presente più anziano d'età.
4. Il Vice Presidente svolge, altresì quelle funzioni che il Presidente provvede a delegargli.
5. La delega deve avvenire per iscritto e con contestuale informazione all'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione.




#### ART. 21

### IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO - COMPETENZE

1. Il Presidente del Consorzio presiede l'Assemblea Consortile ed ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Compete al Presidente del Consorzio:





- 
- 
- 
- a) convocare l'Assemblea Consortile e la prima riunione del Consiglio d'Amministrazione;
- b) rappresentare l'Ente nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali;
- c) assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea stessa;
- d) curare i rapporti di informazione con gli Enti consorziati;
- e) promuovere le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche, culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del Consorzio stesso;
- f) vigilare sull'andamento generale del Consorzio, sull'operato della C. d. A. e del Direttore;
- g) svolgere ogni altra funzione che venga assegnata espressamente dall'Assemblea;
- h) controfirmare gli atti dell'Assemblea, nonché la corrispondenza dell'Ente che non sia di competenza del Direttore;
- i) esercitare, altresì, tutte quelle altre funzioni attribuitegli dai regolamenti del Consorzio.

3.  
4

#### ART. 22

### CONSULTAZIONI ED INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, in rappresentanza del Consorzio, provvede alle consultazioni delle Amministrazioni Pubbliche e di tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, cooperativistiche, sociali e di volontariato operanti nell'ambito del territorio consortile al fine di migliorare con lo strumento della comunicazione, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione dei servizi consortili.



#### ART. 23

### PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Si applicano agli amministratori del Consorzio per quanto attiene le aspettative, i permessi, le indennità, le norme previste dal capo IV del D.lgs 267/00.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli organi degli Enti Locali.





3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese sostenute.
4. I componenti dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile ed ai danni sui propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimento.

#### **ART. 24 RIMOZIONE E SOSPENSIONE**

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 267/00 e negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.

#### **ART. 25 REVOCA**

1. Il Consiglio di Amministrazione e i singoli componenti possono essere revocati a seguito di una mozione di sfiducia motivata da parte dell'Assemblea Consortile su proposta di almeno un componente.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta.

#### **ART. 26 INFORMAZIONI AGLI ENTI CONSORZIATI**

1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulle proprie attività, trasmette agli Enti consociati copia di tutte le deliberazioni, assunte dall'Assemblea entro 15 giorni dall'adozione.
2. L'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione forniscono le notizie e le informazioni richieste dagli enti consorziati per consentire l'esercizio della funzione di controllo.

#### **ART. 27 IL DIRETTORE**

1. Il Direttore è l'organo a cui compete l'attività della gestione del Consorzio per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi



*[Handwritten signature]*





fissati dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione del Direttore.

### ART. 28 ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/00, svolge le attività gestionali tecnico manageriali, anche a rilevanza estera che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai Regolamenti ad altri soggetti.

2. Il Direttore ha le seguenti attribuzioni:

- a) ha la responsabilità tecnico amministrativa del Consorzio;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art. 17;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione schema del bilancio preventivo annuale e del Conto consuntivo;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal regolamento e dal Consiglio di Amministrazione;
- f) esplica la funzione di datore di lavoro ex D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- g) organizza e dirige tutti i servizi consortili, studiando gli aspetti ed esaminando i problemi giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifico, attinenti al Consorzio ed elaborando relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
- h) fornisce ai competenti Organi politico - istituzionale gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica, necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- i) collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e procede alla loro traduzione in programmi di lavoro verificandone lo stato di attuazione ed i risultati;
- j) disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dei servizi, assicurando la migliore utilizzazione l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate;







- k) studia i problemi di organizzazione, la realizzazione e la semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi - benefici;
- l) l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizioni delle entrate, osservando i limiti di valore delle spese spettantigli, rispetto a quello del C. d. A.
3. Il Direttore ha anche le ulteriori seguenti competenze:
- a) dirige gli uffici ed il personale
  - b) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e delle funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro organico sviluppo;
  - c) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per tutti gli altri casi, la competenza è dell'Assemblea;
  - d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento e disciplinari del personale;
  - e) presiede le Commissioni di gara e di concorso;
  - f) stipula contratti;
  - g) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, a seguito di regolari atti deliberativi e con l'obbligo della rendicontazione;
  - h) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - i) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - j) interviene alle sedute degli organi collegiali con voto consultivo;
  - k) esprime pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/00.
  - l) individua, in base alla legge 241/90 e s.m.i. i responsabili dei procedimenti.



#### ART. 29

### NOMINA - DURATA DELL'INCARICO DEL DIRETTORE LICENZIAMENTO





1. Il Direttore del Consorzio viene nominato a seguito di concorso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione.
2. La nomina viene conferita per la durata che stabilirà il C.d.A. e, comunque, non superiore ai cinque anni di durata del Consorzio. La nomina potrà essere confermata.
3. Durante il quinquennio il Direttore non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante l'Ente o comunque la sua funzionalità ed efficienza.
4. I motivi del licenziamento dovranno essere contestati, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto all'interessato, con invito a presentare, pure per iscritto ed in congruo termine non inferiore a quindici giorni le sue difese.
5. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora tre mesi prima della scadenza del quinquennio il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi s'intenderà tacitamente confermato per un altro quinquennio.
7. La deliberazione della mancata conferma deve essere congruamente motivata e immediatamente comunicata al Direttore.

### ART. 30 IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio sono svolte dal Segretario Generale del Comune Capo Consorzio.
2. Il Segretario, a norma dell'art. 97 del TUEL 267/00, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario può esprimere i pareri sulle proposte di deliberazione nei casi e termini di cui all'art. 49, c.2, del TUEL 267/00.
4. Il Segretario cura l'istruttoria delle pratiche acquisendo i rispettivi pareri, redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
5. Roga i contratti del Consorzio.
6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sono adempiute da chi lo sostituisce ai sensi di legge.



*[Handwritten signature]*





### CAPO III

## **GESTIONE – FINANZA – CONTABILITA'**

### **ART. 31**

#### **CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE**

1. La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, avendo come obiettivo il conseguimento della maggiore utilità sociale.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale finanziaria contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua, metodi, indicatori, parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

### **ART. 32**

#### **IL BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE**

1. Il Bilancio di Previsione e Pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine (triennale) che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Esso comprende tutte le decisioni assunte dall'Assemblea, secondo le priorità e compatibilità rispetto al complesso dei mezzi finanziari.

### **ART. 33**

#### **IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE**




1. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento di Governo dell'azione politica – amministrativa del Consorzio.
2. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengono effettuate nel corso dell'anno.

### **ART. 34**

#### **LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di Previsione annuale.
2. Essa considera lo stato generale dei servizi approvati dall'Ente.



- 
- 
- 
3. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.



### **ART. 35**

#### **MEZZI FINANZIARI**

1. Per i servizi il Consorzio provvede all'applicazione delle tariffe, ai sensi delle disposizioni di legge.
2. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:
  - a) tariffe canoni, diritti e corrispettivi in genere relativi ai servizi resi;
  - b) quote di partecipazione degli Enti Consorziati (Trasferimenti);
  - c) mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
  - d) conferimenti straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti;
  - e) quote per ripiano dell'eventuale disavanzo di gestione.

### **ART. 36**

#### **PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA**

- 
1. Gli Enti consorziati partecipano all'attività economica del Consorzio con quote ripartite sulla base delle spese previste in Bilancio.
  2. Il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni consorziati.
  3. Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota a scadenza mensile.
  4. Nella fase di prima applicazione i Comuni consorziati continuano al versamento dei trasferimenti così come stabilito nel precedente Statuto e dalle deliberazioni dell'attuale Assemblea consortile.
  5. In caso di ritardo nel versamento delle quote saranno applicati gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile.
- 

### **ART. 37**

#### **RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese del Consorzio sono annualmente ripartite tra i Consorziati in rapporto al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il riparto ha luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione.





#### ART. 38

### SPESE PER SINGOLE REALIZZAZIONI

1. Il Consorzio potrà altresì provvedere alla realizzazione di nuove opere o all'ampliamento o rinnovamento di opere precedenti, concordando preventivamente, con i singoli Comuni Consorziati, il riparto delle relative spese.

#### ART. 39

### COPERTURA SPESE DI ESERCIZIO, MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

1. Le entrate ordinarie eventualmente eccedenti la copertura dei costi di gestione, fermo restando il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità, vengono accantonate, per essere destinate al miglioramento dei servizi ed al finanziamento dei nuovi impianti.

#### ART. 40

### ASSUNZIONE DEI MUTUI

1. L'assunzione dei mutui ( per la realizzazione delle opere di investimento e per la manutenzione straordinaria) è deliberata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta dei dei votanti.
2. Gli oneri derivanti dall'assunzione dei mutui e tutte le altre spese di investimento, saranno ripartite fra gli Enti consorziati in conformità al disposto dell'art. 37 dello Statuto.



#### ART. 41

### IL CONTO CONSUNTIVO

1. Il Conto Consuntivo dell'attività della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il conto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 31 marzo.
3. Il conto deve essere successivamente trasmesso al revisore per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.



4. Il conto, con la relazione del revisore viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea, nel termine di cui al comma 1° del presente articolo.


3. Il  
de  
4. Il  
c  
5.  
€

**ART. 42**  
**SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito, previa deliberazione dell'Assemblea consortile, tenendo presente le modalità previste dalla legge in materia.
2. Tale servizio per motivi di opportunità e convenienza può essere affidato allo stesso Tesoriere del Comune Capo Consorzio.

**ART. 43**  
**PATRIMONIO**

1. Le opere realizzate dall'Ente con fondi propri o comunque ad esso pervenute in piena ed esclusiva titolarità al netto delle eventuali passività afferenti, insieme ad ogni altra utilità comunque acquisita, costituiscono il patrimonio dell'Ente.
2. I beni patrimoniali propri dell'Ente, locati nel territorio del Comune di Mugnano di Napoli, in caso di estinzione del Consorzio saranno attribuiti al Comune di Mugnano di Napoli che indennizzerà il Comune di Calvizzano con una quota del valore del bene patrimoniale rapportata al numero degli abitanti residenti.
3. I beni locati nel territorio del Comune di Calvizzano saranno attribuiti al Comune di Calvizzano che indennizzerà il Comune di Mugnano di Napoli con una quota del valore del bene patrimoniale rapportata al numero degli abitanti residenti.
4. Non è soggetto alla ripartizione di cui sopra l'area su cui sorge il Cimitero tenuto conto che il suolo relativo rientra nel territorio di Mugnano di Napoli.



**ART. 44**  
**IL REVISORE DEI CONTI**

1. La nomina, la durata in carica, la revoca, i requisiti e le funzioni del Revisore dei conti sono disciplinate dalla Legge.
2. La nomina deve essere effettuata dall'Assemblea Consortile.





3. Il Revisore dei conti risponde alla veridicità delle sue attestazioni e dell'adempimento dei suoi doveri, svolti con diligenza del mandatario.
4. Il Revisore ha l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei Conti i danni cagionati dagli Amministratori, singolarmente o collegialmente.
5. Il Presidente, allorquando viene a conoscenza del fatto dannoso, è obbligato a denunciarlo immediatamente alla Procura generale della Corte dei Conti.
6. Il Revisore ed il Presidente, allorquando vengono a conoscenza di un reato, devono denunciarlo alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

#### **ART. 45**

### **COMPITI DEL REVISORE**

1. Il Revisore dei Conti;
  - a) controlla l'amministrazione del Consorzio;
  - b) vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto;
  - c) accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la corrispondenza del Bilancio e la corretta gestione economica finanziaria del Consorzio;
  - d) redige la relazione annuale, da sottoporre congiuntamente al conto alla approvazione dell'Assemblea del Consorzio.
2. Il Revisore deve portarsi alla sede del Consorzio almeno ogni trimestre.
3. Il regolamento stabilisce le modalità dei compiti del Revisore.



### **CAPO IV**

### **LE RESPONSABILITA'**

#### **ART. 46**

### **RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE, DEL SEGRETARIO, DEL RAGIONIERE E DEL PERSONALE**

1. Gli Amministratori sono responsabili per il danno patrimoniale provocato al Consorzio per azioni di omissioni illegittime.
2. Il Direttore ed il Segretario sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, della completezza del procedimento delle deliberazioni.



3. Il Direttore è responsabile, unitamente al preposto al servizio, degli atti e delle procedure di attuazione delle delibere.
4. Egli accerta la rispondenza tra ciò che è stato deliberato e la sua esecuzione.
5. Il Direttore o il personale preposto sono responsabili dei pareri espressi e successivamente, a delibera adottata, dell'esecuzione dei provvedimenti secondo criteri di efficienza e di economicità.
6. Il Ragioniere è responsabile dell'accertamento dell'esistenza della disponibilità del capitolo, sul quale annota l'assunzione dell'impegno.

**ART. 47**  
**RESPONSABILE DEL TESORIERE**

1. Il Tesoriere e/o il Direttore sono responsabili delle riscossioni e dei pagamenti nel corso dell'esercizio, così come risultano nel conto generale reso al Consorzio.

**CAPO V**

**TRASPARENZE – ACCESSO – PARTECIPAZIONE**

**ART. 48**  
**INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. I componenti dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

**ART. 49**  
**TRASPARENZA**

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Tutte le deliberazioni di determinazione dei canoni e delle tariffe devono essere trasmessi agli Enti consorziati.







## ART. 50 ALBO DELLE PUBBLICAZIONI




1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio ed inoltre all'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati.
2. Alla pubblicazione provvedono i rispettivi Segretari Comunali.
3. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

## ART. 51 ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. Il Regolamento da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
5. Il Regolamento individua il Responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possano formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.


## ART. 52 AZIONE POPOLARE



- 
- 
- 
1. Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorso dinanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'Amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.
  2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio motivato atto determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'Ente ovvero fa constatare l'assenza di tale interesse.
  3. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

### **ART. 53**


#### **PARTECIPAZIONE UTENTI**

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento.
  2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:
    - a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
    - b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
- 

### **CAPO VI**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 54 CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie per gli atti incompatibili con lo Statuto o la Convenzione potranno essere impugnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
- 

#### **ART. 55**

#### **INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

1. L'interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza dell'Assemblea Consortile, che lo interpreta secondo i principi della Legge 8 giugno 1990 n. 241 e s.m.i. e secondo i principi generali del diritto.